



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 7 DEL 15-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PESATORI COSTANTINO	SINDACO	X	
PRIORI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
SERATO MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	X	
CIOZZANI DONATA CATERINA	CONSIGLIERE	X	
CAVALLI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CIGHETTI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	X	
ZUCCHETTI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
CREMONESI SILVER	CONSIGLIERE	X	
MARCHI GUIDO	CONSIGLIERE	X	
BASSANINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
ANELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
DACCO' UMBERTO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		13	0

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA CATERINA DE GIROLAMO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 23 del 05-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO

Allegati: 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi:

Il Sindaco Pesatori: il settimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021. Lascio la parola al vicesindaco.

Il Vice-sindaco Priori: l'abbiamo già vista in una capigruppo fatta qualche settimana fa. In sostanza stasera noi andiamo ad approvare questo regolamento che praticamente è la sintesi di 4 vecchi regolamenti ai sensi della nuova legge 160/2019, come ha detto giustamente il Sindaco. I quattro vecchi regolamenti sono quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico (la COSAP), i diritti delle pubbliche affissioni, il canone mercatale e l'esposizione pubblicitaria. Ci tenevo a ringraziare il lavoro che è stato svolto perché non è stato un semplice copiare articoli dei vecchi regolamenti perché c'è stata anche qualche novità, quindi ci tenevo a ringraziare Matteo Uccellini, che segue il commercio a Castiglione d'Adda da gennaio 2021, che ci ha aiutato a fare un confronto con tutte le tariffe dei comuni limitrofi per cercare di stare in linea e se possibile di aiutare i commercianti che comunque utilizzano gli spazi di suolo pubblico, Luisa Montani, che segue i tributi, l'ufficio ragioneria nel suo insieme, quindi Antonio Dragoni, Alfonso Puccio e l'assessore Ciozzani. Tra le altre cose vedrete un cosa un po' simpatica nell'allegato B, cioè due nuove vie, che magari non tutti conoscono, che sono via Paolo Gorini e via Ettore Majorana. Anche su suggerimento del Sindaco, abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovate queste due vie che sono state deliberate il 10 novembre del 2009 con delibera di giunta n.138 e che riguarda un po' la lottizzazione Le Querce. Quindi c'è anche un po' una nota di geografia del nostro paese. Ci sono alcune novità perché su alcune cose l'Amministrazione ha potuto fare delle scelte. Sull'esposizione pubblicitaria la novità è che il canone non viene versato qual'ora la cifra sia uguale o inferiore a €5, e se invece la cifra è superiore ai €2500 si dà la possibilità di versare in rate quadrimestrali. Poi abbiamo fatto qualche altra scelta amministrativa che riguarda l'occupazione ed è il fatto che nonostante non ci sia la domanda nei tempi previsti l'Amministrazione può comunque concedere il plateatico. Questo, a dire la verità, succede spesso perché sappiamo per esperienza che, sia per le feste sia per qualche associazione che richiede l'utilizzo spazio pubblico per beneficenza o per promuovere la propria attività, spesso e volentieri non riesce a fare la domanda con 10 giorni d'anticipo e spesso e volentieri comunque tutte le Amministrazioni giustamente hanno derogato. Questa volta lo andiamo a scrivere sul regolamento così non c'è bisogno di una deroga e l'Amministrazione ha la facoltà di poter concedere questo uso in maniera regolare. Questo aiuterà chi seguirà le feste perché è sempre stato difficilissimo riuscire arrivare con le regolarità delle domande all'utilizzo dello spazio pubblico. Un'altra cosa, che come ho detto in capigruppo penso sia una delle novità più importanti, è l'art. 49 che sono le agevolazioni cioè il fatto di poter avere, per le occupazioni temporanee superiori ai 90 giorni, un'agevolazione che può andare da un minimo del 20% a un massimo di 90% di riduzione con una convenzione. Tra le motivazioni di questa convenzione ci sono gli elementi di arredo urbano (quali fioriere o altri elementi decorativi) quindi per abbellire non solo per occupare il plateatico, e tra le finalità per esempio vendita di prodotti a km 0, esposizione per scopo benefico, scopo sociale e promozione del territorio, promozione della Salute, etc. Come dicevo in questi casi si possono fare delle convenzioni con la Giunta e avere delle ulteriori riduzioni. Per quanto riguarda le esenzioni abbiamo confermato un'esenzione storica per il comune di Castiglione d'Adda che sono i passi carrabili, le rampe e giustamente anche tutto quello che riguarda i soggetti portatori di handicap, l'esenzione totale per le associazioni di volontariato e per le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività o celebrazioni particolari, purché siano posti in contenitori removibili nel rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento della Polizia Locale. Ho fatto un po' una sintesi velocissima delle scelte che ha fatta l'Amministrazione. E' un regolamento molto tecnico che poi demanda alla Giunta entro il 31 marzo sulle tariffe. Sulle tariffe ho già anticipato qualcosa in capigruppo, in realtà non ci saranno molte differenze, anche perché forse su quella più importante in questo momento, che è la COSAP, sappiamo che con il Decreto Rilancio del maggio e agosto 2020 e col probabile Decreto Sostegno del 2021 siamo in un periodo di esenzione totale. Dall'inizio della pandemia, con le prime manovre economiche del Governo e prima anche come Amministrazione, è stato scelto di esentare qualsiasi tipo di utilizzo dello spazio pubblico per il commercio come forma di rilancio. Ad oggi, se non ricordo male, e fino al 31 marzo siamo ancora in questo regime, probabilmente col Decreto Sostegno avremo qualche n

ovità. Finisco dicendo che nello studio che è stato fatto sul perché a Castiglione d'Adda in passato si utilizzava poco il plateatico, tranne nelle iniziative di festa per cui le varie Giunte hanno sempre derogato per motivi di promozione del territorio e esentato il pagamento, è uscito anche avevao i costi un po' più alti. Quando faremo la delibera e quando si potrà pagare perché vuol dire che tutto sta andando per il meglio e si può tornare alla normalità, queste tariffe si andranno a ridurre e si andranno ad adeguare con quelle dei vari paesi come Codogno, Borghetto, eccetera. Sono a disposizione per chiarimenti.

Il Sindaco Pesatori: Grazie Priori per l'esposizione. Lascio la parola a Daccò.

Il Consigliere Daccò: Io proprio semplicemente e velocissimamente ringrazio per il lavoro fatto. Questo regolamento è stato portato anche in capigruppo, abbiamo avuto modo di guardarlo insieme, ci siamo resi conto anche dell'impegno e dell'importanza del lavoro che è stato svolto, quindi la mia dichiarazione di voto non può che essere favorevole.

Il Sindaco Pesatori: Ringrazio Daccò. Lascio la parola a Bassanini.

Il Consigliere Bassanini: come diceva Daccò ne abbiamo parlato della capigruppo, abbiamo visto il lavoro che c'è alle spalle per cui siamo sicuramente favorevoli.

Il Sindaco Pesatori: Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione.

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrente dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP (ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.43 del 15.09.2011;
- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.118 del 23.11.2000;
- Delibera di GM n.17 del 07-02-2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di GM n.16 del 07-02-2020 di approvazione dei diritti sulle pubbliche affissioni e n. 18 del 07-02-2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone sulla pubblicità;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“ Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019.
- CAPO II: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il Capo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza. Indica inoltre, il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio e le competenze della giunta comunale. Il Capo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni ed individua particolari tipologie di esposizione pubblicitaria.
- CAPO III: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni e definisce quello delle riduzioni, esenzioni e pagamento.
- CAPO IV: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza. Individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali permanenti e temporanee. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.
- CAPO V: disciplina i criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale, delle modalità, sospensione, revoca e sanzioni. Norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.
- CAPO VI: efficacia del Regolamento.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.*
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

VISTO il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 03/04/2020 “*misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»* con il quale si adottavano le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta comunale e del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 13
Assenti n. 0
Voti favorevoli n 13
Voti contrari n. 0
Astenuiti n. 0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 71 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)
3. di approvare, ai fini dell'applicazione del canone di cui al suddetto Regolamento, la classificazione delle strade del Comune in due categorie, come da allegato B);
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.43 del 15.09.2011.
 - Regolamento della pubblicità, approvato con delibera di CC ..n.118 del 23.11.2000.
 - Delibera di GM n. 17 del 07-02-2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP.
 - Delibera di GM n. 18 del 07-02-2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone sulla pubblicità;
 - Delibera di GM n. 16 del 07-02-2020 di approvazione delle tariffe inerenti i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Deliberazione N° 7 del 15-03-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
COSTANTINO PESATORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO

.....
La presente deliberazione, in osservanza di quanto disposto DPCM del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -.19" e successivi; Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" è stata assunta in conference call, e comunque con modalità tali da assicurare la certezza e tracciabilità:

-
- dei consiglieri presenti e votanti:
- degli interventi svolti; -
- delle dichiarazioni di voto rese; -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[X] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.L. gs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate